

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis
n. 33

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2004)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione autonoma della Valle d'Aosta**

Trasmessa alla Presidenza il 27 gennaio 2005

PAGINA BIANCA

OGGETTO: Ufficio del Garante del Contribuente per la Valle d'Aosta –
Relazione Anno 2004.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 punto 8 della Legge 27.12.2002, n. 289, con cui è stato modificato l'art. 13 della Legge 212/2000, si forniscono a Codesti Organi Istituzionali, i dati e le notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti, sorti nell'ambito dell'attività svolta da questo Ufficio del Garante del Contribuente nel corso dell'anno 2004, non tralasciando, però, di segnalare alcune modifiche della Legge istitutiva dei Garanti, che, a suo parere, sono essenziali per svolgere più adeguatamente i compiti loro assegnati dalla legge.

La presente relazione si divide in due parti, la prima che riguarda l'attività svolta, con i relativi commenti e considerazioni sull'esito dei risultati ottenuti e la seconda relativa alle innovazioni legislative ed amministrative ritenute indispensabili ed inderogabili per un corretto funzionamento degli Uffici del Garante.

1[^] parte - L'attività svolta.

Le segnalazioni dei contribuenti e le pratiche protocollate nel corso dell'anno 2004, sono state complessivamente n. 220 (duecentoventi) delle quali alcune sono state definitivamente istruite e archiviate ed altre sono in attesa di risposta da parte dei competenti Uffici o in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei contribuenti.

Quasi tutte le segnalazioni hanno riguardato, come sempre, questioni relative a rimborsi d'imposta, in ritardo, in molti casi, in misura superiore ai dodici o addirittura quindici anni.

Alcune segnalazioni, che non rientrano nella competenza specifica dell'attività degli Uffici del Garante, hanno riguardato invece il ritardo accumulato nella liquidazione dell'indennità

di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti collocati a riposo. Anche in questi casi l'Ufficio ha provveduto ottenendo un risultato positivo.

Al riguardo non va poi dimenticato che esistono procedure fallimentari e di liquidazione di aziende che sono ferme da moltissimi anni in attesa della definizione di una pratica di rimborso, ignorando sistematicamente l'esistenza di un ordinamento che stabilisce termini rigorosi da rispettare e precise modalità di esecuzione dei rimborsi stessi.

Molto spesso tale situazione ha l'effetto di portare i contribuenti interessati all'esasperazione, con la conseguenza che il prestigio e la credibilità dell'Amministrazione Finanziaria ne risultano gravemente compromessi.

Il più delle volte l'esasperazione viene maggiormente accentuata per il fatto che ripetuti comunicati stampa contengono notizie addirittura trionfistiche sugli ottimi risultati raggiunti in questo campo, nonché sui futuri piani predisposti dalle autorità competenti per eliminare, in tempi relativamente brevi, gli arretrati.

Tuttavia è da sottolineare, come già riferito nella precedente relazione, che il suddetto disservizio non dipende quasi mai dagli Uffici Finanziari locali, che provvedono in tempi sufficientemente brevi all'istruzione delle relative pratiche e alla "convalida" del rimborso, ma degli Uffici Centrali assai deficitari e non tempestivi all'assegnazione di fondi necessari per effettuare concretamente i rimborsi.

Viene, inoltre, evidenziato che molte volte è accaduto che i fondi stanziati in bilancio per i rimborsi, sono stati stornati per essere destinati ad altri fini meno urgenti, con grave pregiudizio per gli Uffici del Garante, perché i contribuenti che si rivolgono ad essi si domandano a che cosa servono gli stessi se poi in pratica non sono in grado, non disponendo di poteri necessari, di porre alcun rimedio a questa assurda situazione.

Non sono mancati i contatti e la corrispondenza con gli altri Uffici del Garante del Contribuente, ed in modo particolare sul contenuto dei due disegni di legge che

rispettivamente portano il n. 5313 presentato il 30 settembre 2004 alla Camera dei Deputati, con la dizione “modifica dell’art. 13 della Legge 27 luglio 2000 n. 212” e l’altro con il n. 2653 di modifica dell’art. 9 della Legge 27 luglio 2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente presentato il 16 aprile 2004 sempre alla Camera dei Deputati.

E’ auspicabile, pertanto, che l’esame dei predetti disegni di legge possa concludersi in tempi abbastanza brevi.

Questo Ufficio comunica inoltre che in data 13 ottobre 2004, come risulta dal Verbale redatto in data 27 ottobre 2004, dopo visita di cortesia fatta collegialmente al Direttore Regionale delle Entrate della Valle d’Aosta, il Collegio si è recato in ispezione presso l’Ufficio di Aosta dell’Agenzia delle Entrate. Ivi è stato accolto dal Direttore dell’Ufficio e dalle due Capo Area. Con le stesse persone, dopo visita degli Uffici di Via Trottechien n. 64, la Commissione in seduta plenaria ha avuto lungo e dettagliato colloquio pertinente le varie funzioni svolte dall’Ufficio delle Entrate, nella sua nuova forma sostitutiva di Imposte Dirette, Registro e I.V.A.. Anche in questo quadro fornito dai suddetti Funzionari è emerso il problema dei RIMBORSI di IMPOSTA tanto da noi conosciuto. Le problematiche relative sono sempre la mancanza di fondi e il passare del tempo senza che i rimborsi vengano effettuati. La seduta è terminata dopo oltre un’ora di colloquio con piena soddisfazione del nostro Collegio.

2^ parte - Modifiche e chiarimenti che si ritengono indispensabili e urgenti alla normativa sul Garante del Contribuente.

Ancora una volta è necessario ribadire, come ricordato nella precedente relazione, che se si vuole garantire sul serio l’indipendenza degli Uffici del Garante è indispensabile fornirli di più mezzi e di una propria dotazione per le spese correnti.

E' assurdo e contraddittorio, infatti, che debbano essere gli Uffici "controllati" a fornire ai "controllori" i mezzi per svolgere il proprio lavoro.

E' inopportuno, altresì, che gli Uffici del Garante siano sistemati, come avviene in molti casi ed anche in Valle d'Aosta, nei locali stessi della Direzione Regionale delle Entrate.

L'impressione che ne può ricevere il contribuente è sicuramente quella di trovarsi di fronte ad uno dei tanti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria e non di fronte ad un organo indipendente ed autonomo; cosa che certamente non giova all'immagine e al prestigio di questi nuovi uffici.

E' indispensabile, poi, per un migliore e più completo funzionamento degli Uffici del Garante, di attivare rapidamente il collegamento con le banche dati del Ministero e dell'Anagrafe Tributaria, nonché quello "in rete" tra i vari Uffici del Garante per rendere più facile tra loro lo scambio di pareri e di informazioni su questioni che altrimenti potrebbero essere risolte in maniera disforme.

Al riguardo è il caso di far presente che a norma del comma 8° dell'art. 13 della Legge 212/2000 ogni Garante ha il diritto di accedere a tutti gli Uffici Finanziari, ivi compresi, quelli non aperti al pubblico.

Né va dimenticato che i componenti degli Uffici del Garante per il modo con cui sono scelti e nominati, danno certamente tutti i necessari affidamenti di riservatezza, più di tanti impiegati dell'Amministrazione Finanziaria.

Rimane, inoltre, ancora da risolvere, il problema, da molti di noi evidenziato, di dotarci di un documento di identità, per poter realizzare, senza impedimenti, gli accessi previsti dalla Legge presso i vari Uffici Finanziari dello Stato.

Sono trascorsi circa quattro anni da quando alcuni Uffici del Garante sono divenuti operativi e nulla è cambiato al riguardo.

Un altro problema che ancora attende soluzione è quello di chiarire, con la massima urgenza, se gli Uffici del Garante hanno o no la caratteristica di collegi perfetti e, quindi, se si rende necessaria o meno la nomina di componenti supplenti. Si da atto che in attesa di un provvedimento legislativo che regoli la materia, l'Ufficio del Garante per la Valle d'Aosta, come tutti gli altri Uffici del Garante, nel suo regolamento interno provvisorio, si è considerato come "collegio perfetto", con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Un'altra disposizione della Legge istitutiva che crea dei gravi problemi interpretativi, di cui si è fatto cenno nella precedente relazione, è quella presentata dal 6° comma dell'art. 13, che autorizza il Garante, allorquando rilevi irregolarità in atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati ai contribuenti, ad attivare le procedure di autotutela. In tale circostanza, infatti, si pone il problema se gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria siano o no obbligati a procedere secondo le direttive impartite dal Garante e, quindi, a revocare od annullare gli atti denunciati come illegittimi, ovvero se possono insistere nel sostenere la legittimità e regolarità del loro comportamento e, di conseguenza rifiutare o bloccare la procedura di autotutela.

La prevalente opinione è che la formula della Legge non debba essere intesa nel senso che il Garante possa annullare o revocare l'atto che ritenga illegittimo, o dare inizio alla procedura di autotutela, ma nel senso che l'Ufficio del Garante debba limitarsi a denunciare l'illegittimità, e quindi invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela.

Su questo punto, pertanto, è urgente una precisazione legislativa, per porre fine ad abusi e ad errate interpretazioni.

Un altro problema di grande importanza, per il quale sarebbe necessario un chiarimento legislativo, riguarda la competenza degli Uffici del Garante. Difatti, a tutt'oggi non è stato ancora chiarito se bisogna tener conto della residenza del contribuente che si rivolge

all'Ufficio del Garante, ovvero alla localizzazione dell'Ufficio Finanziario che ha emesso il provvedimento contestato.

L'Ufficio del Garante della Valle d'Aosta ha sempre sostenuto che la soluzione più giusta sia quella della competenza territoriale basata sulla residenza del contribuente

Sempre sulla competenza non è stato ancora chiarito da nessun provvedimento legislativo o circolari ministeriali, se l'Ufficio del Garante del Contribuente debba agire solo con riferimenti ai tributi erariali, ovvero anche ai tributi locali.

Sembra al riguardo che quasi tutti gli Uffici del Garante, compreso quello della Regione per la Valle d'Aosta, si siano a tutt'oggi ritenuti competenti anche in materia di tributi locali.

Si conclude, quindi, che solo se verranno risolti tutti i problemi fin qui prospettati, con appositi provvedimenti legislativi e, ove occorra anche amministrativi, l'istituto del Garante del Contribuente, con il conferimento di maggiori poteri, potrà svolgere con più incisività e regolarità la sua attività, sia nell'interesse del singolo contribuente che dell'intera collettività.

Aosta 27 GEN 2005

L'Ufficio del Garante del Contribuente

dr. Pasquale Amati – Presidente

avv. Livio Fournier

dottor Pietro Scrima

